



CONFERENZA UNIFICATA

**Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015,
n.78 recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali**

PROPOSTE DI EMENDAMENTI FONDAMENTALI

Roma, 8 luglio 2015

Emendamenti al Decreto Legge n. 78 del 2015

Sommario

Città metropolitane	4
1. Contratti di lavoro a tempo determinato Città Metropolitane.....	4
2. Patto Città metropolitane	5
3. Imposta delle Città metropolitane sul traffico passeggeri porti e aeroporti.	6
Personale	9
4. Procedure concorsuali per reclutamento personale specializzato e abilitato.....	9
5. Norme in materia di personale Regioni speciali e Province autonome.....	10
6. Personale a tempo determinato (50%) in caso di violazione tempistica pagamenti	11
7. Personale Polizia municipale (Art. 5 -Misure in materia di polizia provinciale)	12
8. Personale a tempo determinato degli asili nido e delle scuole dell'infanzia	13
9. Convenzioni di segreteria tra Comune e Provincia	14
Fondo di solidarietà, altre assegnazioni e tributi comunali	15
10. Regolazione delle eventuali trattenute non operate a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2014	15
11. Fondo integrativo IMU-Tasi – determinazione della quota fuori Patto	16
12. Riserva dell'avanzo FSC 2014 a favore dei comuni eccessivamente penalizzati dal riparto perequativo 2015 (20% FSC).....	17
Interventi sul Patto di stabilità e sui vincoli gestionali e di bilancio	18
13. Patto di stabilità interno. Riduzione obiettivo 2015 per gli enti coinvolti nei progetti SPRAR	18
14. Armonizzazione contabile. Regolazione del subentro in passività di aziende partecipate o a seguito di progetti di partenariato pubblico-privato	19
15. EFFETTI SUL PATTO DI STABILITÀ DELLE DISMISSIONI SOCIETARIE.....	20
16. Riduzione dei termini di trasmissione degli spazi finanziari	21
17. Rinegoziazione mutui. Sanatoria deliberazioni di autorizzazione.....	22
18. Ampliamento delle risorse utilizzabili per l'estinzione di prestiti obbligazionari	23
19. Centrali Uniche di Committenza. Soglia esente anche per comuni minori.....	24
20. Facoltà di utilizzo di parte dei proventi da alienazioni immobiliari per spesa corrente.....	25
21. Utilizzo ai fini del Patto dell'avanzo vincolato derivante dall'armonizzazione contabile	26
22. Fondo liquidità a sostegno armonizzazione bilanci.....	27
23. Disposizioni sulle anticipazioni di cassa degli enti locali	28

Piani di riequilibrio (cd pre-dissesto)	29
24. Facoltà di riformulazione del piano di riequilibrio ex art. 243-bis del TUEL (cd. Pre-dissesto	29
25. Disposizioni riguardanti i piani di riequilibrio di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000	30
26. TUTELA DEGLI ACCORDI SOTTOSCRITTI CON I CREDITORI NELLA GESTIONE DEI PIANI DI RIEQUILIBRIO PLURIENNALI (ART. 243-BIS, COMMA 7, DLGSL 267/2000)	32
Scadenze contabili e semplificazione comunicazioni e adempimenti	34
27. Revisione scadenze contabili 2015.....	34
Riscossione degli enti locali	35
28. Norme in materia di riscossione delle entrate locali	35
Altre disposizioni sugli enti locali.....	38
29. Norma di interpretazione autentica riconoscimento incentivi "Legge Merloni".	38
30. Assicurazione amministratori locali e rimborso spese legali.....	40
31. Trattamento contributivo amministratori locali lavoratori autonomi.....	42
32. Emendamento 1 per vendita in blocco a cdp.....	43
33. Emendamento 2 per riacquisto da cartolarizzazione.....	44

Città metropolitane

1. Contratti di lavoro a tempo determinato Città Metropolitane

All'articolo 1, dopo il comma 10, inserire i seguenti commi:

“10-*bis*. Le città metropolitane e le province possono stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.”

10-*ter*. Alle città metropolitane subentrate alle province omonime che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014, è consentito attivare il contratto di lavoro a tempo determinato del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”

Motivazione

Il mancato rispetto del Patto di stabilità 2014, registrato da numerose amministrazioni provinciali, determina ora in base alle norme vigenti il divieto assoluto di assunzione di personale.

Le modifiche indicate derogano a tale divieto con riferimento a: personale a tempo determinato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, secondo la disciplina stabilita dal decreto legge n. 101/2013 (art. 4, comma 9, terzo periodo), la cui applicabilità è stata estesa temporalmente a tutto il 2015 dal decreto legge Milleproroghe (art. 1, comma 6, D.L. 192/2014).

Per le neocostituite Città metropolitane si prevede altresì la deroga al predetto divieto con riferimento alla figura del direttore generale.

2. Patto Città metropolitane

All'articolo 1, dopo il comma 10, inserire il seguente:

“10-*quater*. Per ciascuno degli anni 2015-2018 gli obiettivi del patto di stabilità interno delle province e delle città metropolitane sono quelli indicati, con riferimento a ciascun ente, nella tabella 2 allegata al presente decreto”.

In alternativa:

10-*ter*. Per ciascuno degli anni 2015-2018 gli obiettivi del patto di stabilità interno delle città metropolitane sono quelli indicati, con riferimento a ciascun ente, nella tabella 2 allegata al presente decreto. La differenza tra la dimensione complessiva dell'obiettivo programmatico risultante dal comma 489 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con riferimento alle città metropolitane e la dimensione complessiva dell'obiettivo risultante dalla tabella 2, pari a 104.791.108 euro trova copertura finanziaria attraverso corrispondente riduzione”

Prospetto differenze Patto CM (solo RSO)

ENTE	POPOLAZIONE AL 31.12.2013	OB 2015 DA LEGGE DI STABILITA'	OBIETTIVO 2015 PROPOSTA ANCI	differenza OB 2015proposta ANCI e LSTAB
TORINO	2.297.917	64.664.671	45.955.706	-18.708.965
MILANO	3.176.180	58.887.364	47.875.256	-11.012.108
GENOVA	868.046	18.935.662	13.433.152	-5.502.510
VENEZIA	857.841	16.710.571	11.366.447	-5.344.124
BOLOGNA	1.001.170	19.191.583	12.766.163	-6.425.419
FIRENZE	1.007.252	24.733.075	15.999.119	-8.733.956
ROMA	4.321.244	73.279.815	48.723.757	-24.556.058
NAPOLI	3.127.390	55.761.130	32.312.721	-23.448.410
BARI	1.261.964	13.564.328	11.170.401	-2.393.927
REGGIO CALABRIA	559.759	1.905.964	3.240.333	1.334.369
TOTALE	18.478.763	347.634.164	242.843.056	-104.791.108

Motivazione

La tenuta finanziaria delle appena costituite Città metropolitane è a rischio per effetto degli sforamenti del Patto di stabilità 2014 ad opera delle pregresse amministrazioni provinciali, delle rilevanti riduzioni di risorse derivanti dalla Legge di stabilità, nonché della perdurante situazione di incertezza sui tempi di soluzione delle problematiche connesse al personale e alle funzioni proprie dei nuovi enti.

La proposta in esame permette di ridurre il carico derivante dall'obiettivo di Patto 2015 per circa 100 mln. di euro, sulla base di proposte formulate dall'Anci in fase di negoziazione del dl 78. Nella prima versione il minor carico viene recuperato da un maggior aggravio del comparto provinciale, le cui condizioni finanziarie e di bilancio possono però dar luogo a situazioni di effettiva insostenibilità.

Con la seconda versione, l'alleggerimento a favore delle CM viene coperto con risorse centrali da determinare.

3. Imposta delle Città metropolitane sul traffico passeggeri porti e aeroporti.

Dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

Articolo 7-bis "Risorse proprie delle Città metropolitane"

1. A decorrere dal 2015, per il finanziamento delle funzioni fondamentali previste dalla legge statale, alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56, è assegnato il gettito:

a) di un'addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili in partenz dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle città metropolitane. Le città metropolitane hanno facoltà di variare tale misura fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo. L'addizionale è versata, limitatamente al 80 per cento degli importi dovuti, alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana, a cadenza trimestrale con riferimento alle riscossioni avvenute nel trimestre precedente. L'elenco dei conti correnti è pubblicato sul sito web del Ministero dell'Interno entro il 30 settembre 2015. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme relative ai diritti di imbarco. Il restante 20 per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione prevista dal comma 2;

b) di un'imposta di sbarco a carico dei passeggeri delle imbarcazioni che attraccano nei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'imposta è pari ad un euro, aumentabile fino ad un massimo di due euro per passeggero, da riscuotere unitamente al prezzo del biglietto da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dalla delibera istitutiva. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n.296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana, dai lavoratori e dagli studenti pendolari. Le città metropolitane possono prevedere, mediante deliberazione del consiglio, eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Il pagamento è effettuato a cura dei soggetti di cui al secondo periodo secondo le modalità e le misure indicate alla lettera a).

2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella Regione di appartenenza della Città Metropolitana, ma fuori dal rispettivo confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero; i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo

della lettera a) del comma 1, per la successiva riassegnazione alle città metropolitane secondo criteri da stabilire con apposita intesa da raggiungere in Conferenza Stato-città e autonomie locali. Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il quindici per cento, che viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere finalizzate a migliorare l'attrattività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.

3. Per il 2015 i tributi di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° ottobre; le variazioni di cui al comma 1 possono essere deliberate del consiglio della città metropolitana, con provvedimento da adottarsi entro il 10 settembre 2015 e da comunicarsi immediatamente ai responsabili del loro pagamento.

4. A decorrere dal 2016, le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella deliberazione medesima.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale, a decorrere dall'insediamento degli organi di governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.

6. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato.

Motivazione

L'istituzione delle Città metropolitane costituisce un importante passaggio nel riassetto anche istituzionale dei governi territoriali. La crisi finanziaria delle Province rischia di coinvolgere anche l'avvio della nuova istituzione locale, a fronte di significative ulteriori funzioni attribuite dalla legge alle Città metropolitane.

La norma proposta permette di assicurare un'ulteriore e specifica entrata alle Città metropolitane in attuazione dell'articolo 24, comma 4, del d.lgs. n. 68 del 2011, la cui previsione è finora rimasta inattuata.

Al fine di assicurare la disponibilità immediata del nuovo strumento fiscale la norma proposta istituisce direttamente il tributo sull'imbarco/sbarco dei passeggeri nei porti ed aeroporti siti nel territorio delle città metropolitane, anziché rimandare ad un successivo provvedimento attuativo.

Il riparto dell'entrata tra le Città metropolitane viene articolato in due quote, la prima direttamente calibrata sul gettito territorialmente acquisito, la seconda in base ad accordo presso la Conferenza Stato-Città, al fine di perequare l'entrata sulla base di criteri di dimensione e di fabbisogno, a contrasto dell'ampia variabilità del gettito direttamente acquisibile in ragione della diversa collocazione delle infrastrutture portuali e aeroportuali.

Il campo di applicazione del tributo viene esteso sulla base di una misura fissa (1 euro) ai siti portuali ed aeroportuali non facenti parte del territorio della città metropolitana, ma collocati nell'ambito del più vasto territorio regionale, in

considerazione delle capacità attrattive della città metropolitana e della diseguale distribuzione territoriale di porti ed aeroporti. Parte dell'entrata determinatasi per effetto del nuovo tributo viene riassegnata al Comune ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale per essere impiegata per il finanziamento della manutenzione delle opere pubbliche connesse con l'attrattività turistica e con la funzionalità dell'infrastruttura stessa.

4. Procedure concorsuali per reclutamento personale specializzato e abilitato

All'articolo 4, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: “E' fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni”.

Motivazione

L'art. 1, comma 424, della legge di stabilità per il 2015, ha introdotto una disciplina derogatoria delle ordinarie regole per il turn over degli Enti locali, stabilendo che i budget assunzionali relativi agli anni 2015 e 2016 possano essere utilizzati esclusivamente per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso di graduatorie già vigenti al 1° gennaio 2015, e per la ricollocazione del personale risultante in soprannumero delle Città metropolitane e delle Province, di cui al comma 422 della medesima legge. E' espressamente prevista la nullità dei contratti di lavoro stipulati in violazione del comma 424.

A garanzia della continuità amministrativa e dell'erogazione di servizi fondamentali all'utenza, è indispensabile consentire comunque l'avvio di nuove procedure di reclutamento dall'esterno, finalizzate all'assunzione anche a tempo indeterminato, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie imposte dalla legge, in caso di assenza di graduatorie utili, e di assenza altresì, nell'ambito del personale soprannumerario, di figure professionali in possesso di profili, titoli di studio specifici abilitanti o delle necessarie abilitazioni professionali.

5. Norme in materia di personale Regioni speciali e Province autonome

All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dopo il comma 425 è inserito il seguente:

«425-bis. Per le Regioni a Statuto Speciale le disposizioni di cui ai commi da 421 a 425 non trovano diretta applicazione; tali disposizioni costituiscono norme generali cui le Regioni a Statuto Speciale possono adeguarsi dopo aver attuato nei propri ordinamenti i principi di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.»

Motivazione

La norma proposta si rende necessaria al fine di chiarire che le norme relative all'assorbimento del personale delle ex-Province non trovano applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, fino all'emanazione delle norme regionali di attuazione della legge n. 56 del 2014. In alcune Regioni a statuto speciale, infatti, interpretazioni giurisprudenziali restrittive imporrebbero i medesimi vincoli assunzionali previsti dalla Legge di stabilità 2015 anche in assenza delle necessarie determinazioni regionali e dei conseguenti provvedimenti di attuazione.

6. Personale a tempo determinato (50%) in caso di violazione tempistica pagamenti

All'articolo 4, comma 4, inserire, alla fine del periodo aggiunto all'articolo 41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il seguente periodo:

“Per l'anno 2015, la sanzione di cui al primo periodo non si applica agli enti locali limitatamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato da rinnovare nel rispetto dei vincoli ordinamentali e finanziari previsti dalla legislazione vigente e per una spesa non superiore al 50% della spesa sostenuta al medesimo titolo nel 2014”.

Motivazione

La sanzione relativa al mancato rispetto dei limiti temporali per i pagamenti di debiti commerciali comporta il divieto assoluto di assunzione a qualsiasi titolo e pertanto coinvolge anche le assunzioni di personale temporaneo, che sono assolutamente necessarie per il mantenimento di adeguati livelli di servizio nella stagione estiva nelle località caratterizzate da flussi turistici.

La norma proposta permette di mitigare il divieto, fissando al 50% della spesa sostenuta per personale temporaneo nel 2014 il limite per le assunzioni temporanee del 2015 in caso di superamento dei limiti di pagamento delle fatture di cui all'art. 41, comma 2, del dl 66 del 2014.

7. Personale Polizia municipale

(Art. 5 -Misure in materia di polizia provinciale)

Al comma 1, sostituire le parole «In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85» con le parole «Fermo restando le funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, lettere a) e b) ».

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le province e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-ter. Il personale non ricollocato, anche a seguito del riordino delle funzioni da parte delle leggi regionali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è trasferito ai comuni, singoli o associati. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, le province e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Al comma 3, dopo le parole «polizia locale» sono aggiunte le seguenti «, fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 1° gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale, temporaneo o eccezionale, come disciplinate dalle vigenti disposizioni».

Motivazione

L'emendamento introduce disposizioni ricognitive per l'attuazione di quanto disposto nell'articolo 5 del decreto legge per consentire il trasferimento di una parte del personale oggi utilizzato nelle polizie provinciali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, mentre lascia in capo alle Regioni il riordino delle funzioni di polizia amministrativa locale ed in capo alle città metropolitane e alle province la possibilità di mantenere il personale necessario a svolgere i compiti di vigilanza connessi allo svolgimento delle funzioni fondamentali in materia di tutela dell'ambiente e di regolazione della circolazione stradale, nei limiti di spesa delle dotazioni organiche stabiliti dalla legge di stabilità 2015.

Allo stesso tempo, visti i tempi non immediati necessari per l'emanazione del decreto ed il completamento delle procedure di mobilità del personale di polizia provinciale verso i comuni singoli e associati, si chiarisce che si possono attivare le procedure di avvalimento che consentano a tutti gli enti interessati di far fronte alle necessità assunzionali urgenti anche nelle more dell'emanazione del decreto che disciplinerà i criteri di mobilità e si fanno salve le assunzioni del personale di polizia provinciale di carattere stagionale e per esigenze di carattere temporaneo e stagionale. Infine, in coerenza con il disposto dell'art. 1, comma 424 della legge n. 190/2014, si chiarisce la possibilità di portare a conclusione l'assunzione dei vincitori di concorso pubblico, collocati in graduatorie approvate prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2015.

8. Personale a tempo determinato degli asili nido e delle scuole dell'infanzia

Art. 4 (Disposizioni in materia di personale)

All'articolo 4, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“5. All’art. 29, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo: “Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico.”

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad estendere anche al personale docente ed agli educatori impiegati nei servizi educativi e scolastici gestiti dagli EE.LL. le deroghe ed il regime speciale attualmente vigente per il personale impiegato nel comparto della scuola statale.

9. Convenzioni di segreteria tra Comune e Provincia

Art. 4 (Disposizioni in materia di personale)

All'articolo 4, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“5. All'articolo 98, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere infine il seguente periodo: *“Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia”.*”

Motivazione

La proposta di modifica risulta motivata da palesi esigenze di risparmio e contenimento dei costi. Inoltre, tale modifica è fortemente richiesta dalle amministrazioni locali e risponde alle nuove esigenze scaturite dal recente assetto istituzionale delle Province quali enti di secondo grado.

Fondo di solidarietà, altre assegnazioni e tributi comunali

10. Regolazione delle eventuali trattenute non operate a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2014

All'art.3 inserire, infine, i seguenti commi:

"4-*bis*. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale 2014 a norma del comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della Legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

4-*ter*. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di recupero dell'anticipazione del gettito della prima rata della TASI ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della Legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

4-*quater*. Gli impegni di spesa determinati in conseguenza delle mancate trattenute di cui commi 1 e 2, non incidono sul computo della spesa corrente ai fini della determinazione degli obblighi di finanza pubblica a carico di ciascun ente".

Motivazione

A seguito del lungo iter di approvazione del provvedimento di determinazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale per il 2014, i recuperi di anticipazioni erogate ai Comuni nel corso dello stesso anno a titolo di Tasi, nonché parte delle trattenute destinate all'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale stesso attraverso una quota del gettito comunale dell'IMU, non sono state in molti casi effettuate per intero, per effetto dell'incapienza delle somme incassate a titolo di IMU e Tasi nell'ultimo scorcio del 2014.

I numerosi Comuni che si trovano in queste condizioni registrano pertanto un eccesso di entrata corrente nel 2014 (gettiti IMU e Tasi non trattenuti), al quale corrisponde nel 2015 una decurtazione di pari importo al momento del completamento delle trattenute stesse.

La proposta di emendamento è diretta ad evitare che tale fenomeno comporti un'alterazione ingiustificata dei conti pubblici e un aggravio dei vincoli effettivi del Patto di stabilità per il 2015, a fronte di maggiori "spese" determinatesi in realtà a seguito di anomalie nell'effettuazione delle trattenute sul gettito IMU previste dalla legge.

11. Fondo integrativo IMU-Tasi – determinazione della quota fuori Patto

Al comma 10 dell'articolo 8, all'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole:
“, limitatamente al 40% dell'importo di cui al periodo precedente”

Motivazione

La proposta di emendamento limita l'esclusione delle assegnazioni di cui al comma 10 dalle entrate valide ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno al 40% dell'assegnazione prevista a parziale ristoro del Fondo IMU Tasi.

L'attuale formulazione esclude infatti tutte le entrate in questione dalle entrate valide ai fini del computo del saldo obiettivo di Patto. Questa limitazione mette in grave difficoltà un ampio numero di enti che in assenza di esigenze di pagamento di debiti correnti pregressi rischiano di non poter di fatto utilizzare l'entrata stessa per mantenere i livelli di spesa del 2014, già fortemente compressi dalle riduzioni di risorse operate con la Legge di stabilità e dai vincoli connessi all'avvio della nuova contabilità.

12. Riserva dell'avanzo FSC 2014 a favore dei comuni eccessivamente penalizzati dal riparto perequativo 2015 (20% FSC)

All'articolo 3, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

“4-bis. È assegnato al Ministero dell'Interno un fondo di importo pari a 50 milioni di euro da ripartire tra i comuni al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto di cui al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettuato nel 2015, con particolare riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 60 mila abitanti e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa comporti una riduzione percentuale delle risorse, così come definite al comma 4, superiore all'1,3 per cento, in modo comunque coerente con l'andamento della riduzione determinata per effetto dell'applicazione del citato comma 380-quater. Il riparto di cui al periodo precedente è disposto con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il **15 settembre 2015**, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il Fondo è alimentato dalle disponibilità residue di cui all'accantonamento previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2014 “Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2014”, che risultino non utilizzate per le finalità di cui alla norma citata, per euro 29.286.158, nonché, per euro 20.713.842 mediante corrispondenti riduzioni di risorse dei Ministeri da determinarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”.

Motivazione

In sede di riparto dell'accantonamento di 40 milioni di euro sul Fondo di solidarietà comunale 2014 previsto dal DPCM 1° dicembre 2014 e destinato a rettificare alcune anomalie di base imponibile e di stime IMU per diversi comuni, si ritiene opportuno utilizzare il riparto delle somme residue, pari a 29 mln circa, per destinare tale quota ai Comuni di minori dimensioni demografiche, che hanno subito più forti riduzioni di assegnazioni a seguito dell'applicazione del riparto perequativo del 20% dell'FSC 2015, basato sulle capacità fiscali ed i fabbisogni standard. Al fine di assicurare un intervento incisivo (mitigazione delle riduzioni più elevate tra il 50 e il 60% del loro ammontare), le disponibilità residue dell'FSC 2014 vengono integrate per circa 20 milioni di euro attraverso il ricorso a risorse statali.

L'intervento prospettato dalla norma coinvolge oltre 2.600 comuni, di cui quasi 2.400 di popolazione non superiore a 10 mila abitanti. Gli enti più significativamente beneficiati (riduzione di risorse da perequazione maggiore del -3%) sono oltre 1.200, di cui circa 1.150 inferiori ai 10 mila abitanti.

13. Patto di stabilità interno. Riduzione obiettivo 2015 per gli enti coinvolti nei progetti SPRAR

All'articolo 1, dopo il comma 10, inserire il seguente:

“10-*bis*. Ai comuni assegnatari nell'anno 2015 di posti nei progetti del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, è riconosciuta, per il medesimo anno, una riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per complessivi 100 milioni di euro. Il riparto della riduzione è stabilito, sulla base di criteri che tengano conto dei posti assicurati in rapporto alla dimensione demografica del comune ospitante, con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 15 ottobre 2015.

Motivazione

La norma proposta intende favorire una distribuzione dell'accoglienza immigratoria più equilibrata in termini di pressione ambientale, favorendo la realizzazione di una rete SPRAR diffusa lungo il territorio nazionale. Al fine di perseguire tale finalità, si ritiene necessario prevedere uno specifico meccanismo di incentivazione finanziaria, garantendo un sostegno ai Comuni che, in quanto assegnatari nell'anno in corso di posti di accoglienza, sono chiamati a sostenere oneri aggiuntivi, tenuto conto degli stringenti vincoli di finanza pubblica posti in capo agli stessi enti.

La norma proposta comporta un peggioramento dei saldi di finanza pubblica pari all'ammontare della riduzione dei vincoli del Patto proposta, giustificato dalla valenza di carattere nazionale assunta dalla delicata e complessa questione affrontata.

14. Armonizzazione contabile. Regolazione del subentro in passività di aziende partecipate o a seguito di progetti di partenariato pubblico-privato

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

2-bis "Armonizzazione contabile. Regolazione del subentro in passività di aziende partecipate"

1. I conferimenti o l'aumento di capitale a favore di società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali a seguito del subentro dell'ente locale al debitore originario, nonché le acquisizioni connesse a concessioni di garanzie da parte dell'ente locale nell'ambito di progetti di partenariato pubblico-privato, non rientrano nel saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Motivazione

La modifica delle registrazioni contabili introdotte con l'avvio a regime dell'armonizzazione determina l'esigenza di raccordare i nuovi principi, improntati sulla trasparenza e sulla rappresentatività dei fatti gestionali, con gli attuali vincoli di finanza pubblica, al fine di consentire agli enti locali la piena autonomia delle proprie scelte nell'ambito delle facoltà concesse dal legislatore.

La norma proposta esclude dal patto di stabilità interno le registrazioni connesse al subentro del debito di un ente a fronte di conferimenti di capitale o aumento di capitale sociale nelle società partecipate (ovviamente nei limiti consentiti dall'attuale quadro normativo) ai fini di una gestione unitaria del debito locale.

La norma include inoltre i casi di subentro obbligato dell'ente locale in debiti derivanti da garanzie concesse dall'ente nell'ambito di progetti di project financing.

15. EFFETTI SUL PATTO DI STABILITÀ DELLE DISMISSIONI SOCIETARIE

La lettera d) del comma 609 della Legge 190 del 29 dicembre 2014 è abrogata.

Motivazione

La disposizione oggetto di abrogazione pone forti vincoli finanziari a fronte di operazioni di dismissioni societarie degli enti locali.

Si tratta pertanto di una norma che disincentiva le dismissioni, poiché impedisce gli effetti positivi nel breve periodo sul patto di stabilità per gli enti che decidono di effettuare delle dismissioni e rinvia tali effetti agli anni futuri, sulla base dell'andamento dei SAL delle opere finanziate con le dismissioni.

L'abrogazione della norma ha l'effetto di ripristinare la rilevanza tra gli aggregati utili ai fini del rispetto del patto di stabilità interno dei proventi derivanti dalla cessione di quote societarie, costituendo pertanto uno strumento di facilitazione del riassetto delle società partecipate, che rappresenta un obiettivo generale di migliore gestione delle risorse locali.

16. Riduzione dei termini di trasmissione degli spazi finanziari

Al'art.1, comma 8, del del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, l'ultimo periodo della lett. c)

[attualmente così formulato:

“Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il termine perentorio del 30 settembre, secondo le modalità definite dal predetto Dipartimento, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente.”]

è sostituito dal seguente:

“Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il termine del 1° settembre 2015, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente.”

MOTIVAZIONE

L'esigenza di ridurre i termini di trasmissione degli spazi finanziari da parte degli interessati dal comma 8 dell'art.1 del decreto (da spostarsi dal 30 settembre al 1° settembre) permette di disporre di un tempo adeguato sia per il calcolo dell'eventuale ulteriore spazio di Patto concesso (da definirsi, in seguito alle Comunicazioni degli enti interessati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata), sia della effettiva possibilità poi che gli enti interessati ne possano beneficiare in termini di spesa da effettuarsi per cassa nell'anno 2015.

17. Rinegoziazione mutui. Sanatoria deliberazioni di autorizzazione

All'articolo 7, dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. Sono valide a tutti gli effetti di legge le autorizzazioni alla rinegoziazione di cui al comma 1, deliberate dai consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane, relativamente ad enti in condizioni di esercizio provvisorio del bilancio 2015, in data antecedente l'entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2015.”

Motivazione

La norma si rende necessaria in quanto l'estensione della facoltà di rinegoziazione dei mutui in essere anche agli enti locali in esercizio provvisorio del bilancio corrente è intervenuta ad opera del dl 78 del 2015 in data successiva (19 giugno) al termine fissato dalla Cassa depositi e prestiti per il perfezionamento della rinegoziazione (12 giugno).

Il provvedimento fondamentale ai fini del perfezionamento è la deliberazione del Consiglio comunale che autorizza l'operazione. Tale deliberazione è stata pertanto adottata da parte degli enti in esercizio provvisorio in assenza di espressa copertura normativa e questa imperfezione potrebbe dar luogo ad eccezioni di legittimità dell'intera operazione.

18. Ampliamento delle risorse utilizzabili per l'estinzione di prestiti obbligazionari

All'articolo 7, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

“9-bis. Al comma 2 dell'articolo 41, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole “al 31 dicembre 1996”, sono aggiunte le seguenti: “e alla conversione dei prestiti obbligazionari”.

9-ter. Alla legge 23 dicembre 1994 n. 724, all'art.35 –comma 7- le parole “Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili” sono soppresse.

9-quater. Nel caso di estinzione anticipata del prestito o di ristrutturazione dello stesso, le eventuali penali o indennizzi previsti dalle pattuizioni contrattuali, possono essere finanziate con entrate in conto capitale, ad eccezione dell'indebitamento.”

Motivazione

Per far fronte alle minori risorse disponibili si rende necessario porre in essere tutte le azioni necessarie a ridurre la spesa corrente tra cui l'ampliamento degli strumenti di rinegoziazione del debito.

La norma proposta consente l'utilizzo di tutte le fonti disponibili, compreso l'avanzo e la ristrutturazione del debito mediante accensione di nuovi prestiti, sopprimendo il vincolo di utilizzo esclusivo dei proventi da dismissioni che limita fortemente il rimborso dei prestiti obbligazionari.

L'art. 41, comma 2, della Legge 28-12-2001 n. 448, a seguito della modifica di cui al proposto comma 9-bis verrebbe riformulato nel modo seguente:

2. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996 e alla conversione dei prestiti obbligazionari, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.

La proposta di cui al comma 9-ter modifica la legge n. 724 del 1994 nel senso di abolire l'obbligo provvedere esclusivamente mediante i proventi di dismissioni immobiliari al rimborso anticipato di obbligazioni emesse dall'ente.

Al fine di facilitare la riduzione del debito o la sua ristrutturazione, l'emendamento consente infine di finanziare eventuali penali o indennizzi con entrate straordinarie.

19. Centrali Uniche di Committenza. Soglia esente anche per comuni minori

All'articolo 7, aggiungere, in fine, il seguente comma:

“9-bis. All'art 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 agosto 2014, n. 114, le parole “con popolazione superiore a 10.000 abitanti” sono soppresse”.

Motivazione

Con il Decreto legge n. 192 del 2014 “Milleproroghe” (legge 11/2015), è stato prorogato al 1 settembre 2015 l'obbligatorietà dell'aggregazione degli acquisti di forniture, servizi e lavori.

L'ANCI condivide pienamente il principio sotteso al risparmio della spesa pubblica e la necessità di ridurre le numerose stazioni appaltanti ad oggi esistenti, tuttavia si esprime la forte preoccupazione dei Comuni per le difficoltà amministrative legate ai processi di aggregazione, in particolare dei comuni non capoluogo di provincia che potrebbero determinare uno stato di paralisi del mercato.

Nello specifico si fa riferimento alla problematica maggiormente sentita di non consentire ai comuni fino a 10.000 abitanti, acquisti in autonomia, per importi al di sotto di 40.000 euro – ma anche inferiori a questo ammontare - nonché agli interventi di somma urgenza.

Ci sono situazioni in cui occorre intervenire immediatamente, che tuttavia non rientrano nelle spese economali e che non sono rinvenibili su CONSIP/MEPA o che seppur rintracciabili comportano lungaggini controproducenti per l'Amministrazione.

Per fare alcuni esempi: la rottura del vetro di una scuola; le spese dei piccoli mezzi per la raccolta rifiuti; le spese del pulmino della scuolabus, servizi assistenziali ed infermieristici per centro anziani gestito dall'Amministrazione. In tali casi la norma che è stata posticipata al 1 settembre 2015 non consentirà al Comune di poter immediatamente intervenire, ma dovrà attendere la procedura messa in atto dalla Centrale Unica di committenza.

Pertanto si ritiene opportuno ripristinare il limite degli acquisti di servizi, forniture e lavori in autonomia fino a 40.000 euro per tutti i comuni per consentire il regolare svolgimento delle attività a vantaggio dei cittadini, garantendo, quindi, il quotidiano funzionamento dell'Amministrazione.

Bisogna prendere consapevolezza che un sistema simile, senza l'emendamento prospettato, indurrebbe ad un'eccessiva burocratizzazione, in contrasto con l'auspicato principio di “semplificazione” di cui ha necessità il nostro paese.

20. Facoltà di utilizzo di parte dei proventi da alienazioni immobiliari per spesa corrente

All'articolo 7, aggiungere, in fine, il seguente comma:

“9-bis. Per gli anni 2015 e 2016 gli enti locali possono utilizzare per spesa corrente il 50% dei proventi per alienazioni patrimoniali.”

Motivazione

La previsione in questione permette, quale misura eccezionale per i soli anni 2015 e 2016, di disporre parzialmente dei proventi delle alienazioni patrimoniali immobiliari ai fini del mantenimento degli equilibri del bilancio corrente. Tale dispositivo agisce eccezionalmente, in deroga agli obblighi ordinari di impiego di tali proventi per estinzione di debito o impieghi di parte capitale, in considerazione della concentrazione di elementi restrittivi anche collegati agli effetti dell'applicazione della nuova contabilità, che agiscono in particolare a partire dal 2015, anno di avvio della riforma contabile.

21. Utilizzo ai fini del Patto dell'avanzo vincolato derivante dall'armonizzazione contabile

All'articolo 2, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

“6-bis. Dopo il comma 7 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente comma:

7-bis . Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente finanziate con l'avanzo vincolato di cui all'articolo 187, comma 1, dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Motivazione

La modifica al Testo Unico degli enti locali ad opera del D.Lgs. n. 126 del 2014 determina un incremento dell'avanzo vincolato per un diverso trattamento di impegni assunti a fronte di entrate vincolate per legge. La nuova modalità di contabilizzazione costringe a rilevare nuovamente sul 2015 e successivi impegni già registrati in precedenza.

Tale duplicazione incide negativamente sul saldo rilevante ai fini del patto di stabilità interno a partire dall'esercizio in corso. Non trattandosi di una nuova spesa, ma semplicemente di una duplicazione contabile di impegni già contabilizzati in precedenza, la norma proposta ne prevede la neutralizzazione ai fini del calcolo dei saldi utili al rispetto del patto di stabilità interno.

La modifica proposta non ha effetti sui saldi di finanza pubblica

22. Fondo liquidità a sostegno armonizzazione bilanci

All'articolo 8, dopo il comma 9, è inserito il seguente:

“9-bis. Con il decreto di cui al comma 7, una quota delle disponibilità non inferiore al 15 per cento, è riservata a favore degli enti locali che, all'esito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, nonché all'esito del primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, risultino contestualmente in disavanzo di amministrazione e in anticipazione di cassa”.

Motivazione

La norma proposta permette – in fase di attuazione dell'erogazione di liquidità finalizzata all'estensione del dispositivo del dl 35/2013 in materia di agevolazione al pagamento dei debiti commerciali della Pubblica amministrazione – di riservare una quota di liquidità a sostegno del passaggio alla nuova contabilità nei casi in cui gli enti locali si trovino contemporaneamente nella situazione di dover assorbire un disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e di dover ricorrere ad anticipazioni di cassa.

23. Disposizioni sulle anticipazioni di cassa degli enti locali

All'articolo 8, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. Al comma 1 dell'articolo 222 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Tale limite può essere superato in misura pari all'importo dei trasferimenti erariali o regionali dovuti all'ente locale e determinati per effetto di norme statali o regionali vigenti, ma non ancora corrisposti".

Motivazione

I limiti quantitativi dell'anticipazione di tesoreria sono fissati ordinariamente dall'articolo 222 del TUEL sono individuati nei "tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio", aumentati a cinque dodicesimi da diverse norme, attualmente in scadenza al 31 dicembre 2015.

La norma proposta permette di ampliare il volume delle anticipazioni nei limiti dell'importo di trasferimenti erariali e regionali determinati in base alla normativa vigente, ma non ancora corrisposti.

La modifica permette di far fronte ai ritardi nella corresponsione delle somme trasferite dai principali livelli di governo che hanno rapporti strutturali con gli enti locali, contribuendo ad evitare crisi di liquidità, che risultano oggi potenzialmente accentuate dal fatto che le entrate dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti di area vasta sono pressoché interamente derivanti da gettiti fiscali con scadenze di incasso predeterminate.

Piani di riequilibrio (cd pre-dissesto)

24. Facoltà di riformulazione del piano di riequilibrio ex art. 243-bis del TUEL (cd. Pre-dissesto)

All'art. 2 dopo il comma 6, aggiungere il comma:

“6-bis. Gli enti che, negli anni 2013 e 2014, hanno presentato richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio ai sensi dell'art.243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che a far data dall'anno 2015 hanno avviato l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n.118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni, hanno la facoltà di riformulare il piano di riequilibrio con le modalità previste dal comma 5 dell'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267 da adottarsi entro il termine di 180 giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge.”

Motivazione

La rigidità delle procedure previste dalla legge per la revisione dei piani di riequilibrio ex art. 243-bis del TUEL (cd pre-dissesto) rende necessario un intervento normativo finalizzato a permettere la riformulazione del Piano in presenza di rilevanti modifiche delle condizioni della gestione finanziaria degli enti locali, che sono investite da cambiamenti in grado di modificare significativamente i termini e il percorso di riequilibrio a suo tempo indicati nei piani presentati o approvati. Nelle more di un più organico intervento, la norma proposta permette all'ente coinvolto in un piano di riequilibrio di tenere conto degli effetti della nuova contabilità riformulando di conseguenza il Piano.

25. Disposizioni riguardanti i piani di riequilibrio di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

7-bis "Disposizioni riguardanti i piani di riequilibrio di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000"

1. Gli enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a far data dal 1° novembre 2014, e che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non hanno deliberato il piano di riequilibrio entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del citato decreto legislativo, e che inoltre non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del medesimo decreto, possono deliberare, entro il 31 ottobre 2015, l'anzidetto piano di riequilibrio di cui all'articolo 243-bis, del citato decreto legislativo. In pendenza del suddetto termine non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del citato decreto legislativo.
2. L'articolo 1, comma 573, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso.

Motivazione

La disposizione di cui al comma 1 è finalizzata ad una razionalizzazione e riorganizzazione della disciplina, prevista dalla legge di stabilità 2014 (L.n.147/2013) per gli enti locali che si trovano in difficoltà finanziarie suscettibili di provocarne il dissesto, con la quale sono state introdotte norme (poi modificate con i decreti-legge numeri 16 e 192 del 2014), volte ad ampliare le possibilità di accesso alle procedure di riequilibrio finanziario previste per tali enti dagli articoli 243-bis e seguenti del TUEL.

In particolare, la norma consente agli enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a far data dal 1° novembre 2014 e che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non hanno deliberato il piano di riequilibrio, entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del citato decreto legislativo, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 246 del medesimo decreto, di deliberare, entro il 31 ottobre 2015, l'anzidetto piano di riequilibrio di cui all'articolo 243-bis, del citato decreto legislativo. In pendenza del suddetto termine non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del citato decreto legislativo.

L'opportunità della previsione della disposizione in parola nasce, altresì, dalla lettura della delibera n. 6/SEZAUT/2014/QMIG della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie del 15 aprile 2014, laddove, in relazione alla norma di cui all'art. 1, comma 573 della legge n. 147/2013, viene affermato che "...la formulazione della norma che nella descrizione della fattispecie astratta ipotizza il caso di un ente che abbia avuto il diniego di approvazione da parte del Consiglio comunale, prefigura una "dualità" tra ente e consiglio che non solo non esiste "in re" ma è, anche, del tutto difforme dalla costruzione ordinamentale delle attribuzioni e dalla disciplina procedimentale. Da qui la prima conclusione che il consiglio comunale non può esercitare una funzione di valutazione distinta e diversa da quella di proposta e definizione del piano di risanamento, per cui una volta deliberata la scelta di ricorso al piano, il consiglio comunale deve provvedervi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della predetta deliberazione; decorso tale termine e laddove non sia intervenuta, prima della predetta scadenza, una revoca della decisione di ricorso al piano, si introduce, ai sensi dell'art. 243-

quater comma 7 TUEL, quale effetto legale tipico (delibera n. 13/SEZAUT/2013/QMIG), la procedura per la dichiarazione di dissesto e l'eventuale procedimento di sostituzione degli organi da parte del Prefetto.

Nell'attuale disciplina non è contemplata nessun'altra alternativa, a parte l'eventuale ripresa del procedimento di dissesto guidato laddove era già pendente...la norma ha un senso purché si ritenga che la situazione ipoteticamente legittimante la riproposizione del piano sia quella in cui il consiglio dell'ente, dopo la scadenza del ripetuto termine di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di decisione di ricorso al piano, abbia fatto valere una decisione di revoca sostanziale (negata l'approvazione secondo la norma) di quest'ultima. Conclusivamente, l'assunto introduttivo di tentare di ricondurre a sistema le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 573 della legge di stabilità per il 2014, si può riassumere nella considerazione che la norma contempla una facoltà di riproposizione del piano di riequilibrio pluriennale per quegli enti che alla scadenza del termine di cui all'art. 243-bis, comma 5 del TUEL non abbiano presentato il piano di riequilibrio e facciano valere una decisione di sostanziale revoca del ricorso al piano e per i quali non sia intervenuta ancora la dichiarazione di dissesto”.

Conseguentemente, con il comma 2, viene soppressa la norma di cui all'articolo 1, comma 573 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) per ragioni di coordinamento sostanziale con le modifiche introdotte dalla norma in commento.

26. TUTELA DEGLI ACCORDI SOTTOSCRITTI CON I CREDITORI NELLA GESTIONE DEI PIANI DI RIEQUILIBRIO PLURIENNALI (ART. 243-BIS, COMMA 7, DLGSL 267/2000)

“10. Dalla data di approvazione del piano di riequilibrio da parte della competente sezione della Corte dei Conti e sino alla conclusione della sua durata non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti censiti nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Le procedure esecutive pendenti alla data di adesione alle procedure di cui al presente articolo, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

10-bis. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo l'adesione dell'ente alle procedure di cui al presente articolo non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.

10-ter. Dalla data di adesione alla procedura di cui al presente articolo e fino alla sua conclusione i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.”

Motivazione

Gli enti locali che non riescono a garantire i servizi pubblici essenziali o il saldo della propria esposizione debitoria con gli ordinari strumenti di bilancio possono dichiarare dissesto o, in alternativa, adire le procedure dell'art. 243-bis del DLgs. n. 267/2000. La dichiarazione di dissesto concede all'organo straordinario di liquidazione cinque anni di tempo per saldare i debiti in base alla sottoscrizione di appositi accordi transattivi con i creditori. In base al principio della non fallibilità degli enti pubblici, la quota di debito eventualmente non soddisfatta dalla liquidazione non si estingue, ma torna in capo all'ente locale al termine della gestione del “dissesto”. Ai sensi dei commi 2-4 dell'art. 248 del TUEL nel quinquennio della liquidazione sono inibite le azioni esecutive, i crediti non maturano interesse e i pignoramenti eseguiti non vincolano l'ente e il tesoriere:

248. *Conseguenze della dichiarazione di dissesto.*

2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 [il rendiconto della gestione liquidatoria, da redigersi a cura dell'organo straordinario di liquidazione entro 60 giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento e da trasmettersi all'organo regionale di controllo e all'organo di revisione (c. 11, art. 256) n.d.r.] **non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione.** *Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte*

dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.

4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.

Tali previsioni, a garanzia dei creditori che sottoscrivono transazioni e della gestibilità del debito da parte dell'organo straordinario di liquidazione, tutelano la massa attiva garantendone la disponibilità all'organo liquidazione, evitando che le risorse dedicate alla gestione del debito vengano aggredite dai creditori che non intendano sottoscrivere accordi transattivi. La fattispecie del "dissesto", dunque, contempera l'interesse pubblico dell'ente a garantire un congruo periodo di gestione del debito pregresso a valere sulle risorse censite senza subire aggressioni patrimoniali e gli interessi privati: a) dei creditori che giungono a risoluzione transattiva del rapporto con l'ente circa la certezza e disponibilità delle risorse per la liquidazione del credito; b) dei creditori che non sottoscrivessero accordi transattivi a non dover subire riduzioni forzose del valore (nominale) del credito che, superata la fase di "congelamento" della gestione liquidatoria, non viene a decadere per effetto della procedura, ma recupera la sua piena validità al termine della liquidazione dell'ente.

La procedura introdotta con l'articolo 243-bis del TUEL non prevede questa articolata ed equilibrata composizione di tutela dei molteplici interessi pubblici e privati: la tutela dalle azioni inibitorie è limitata alla fase di predisposizione ed esame del piano di riequilibrio e durante questo periodo il credito continua a maturare interessi. Al fine di consentire anche in questo caso l'articolata composizione di interessi configurata nel caso di dichiarazione di dissesto, appare necessario replicarne forme e modalità anche nella procedura del riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-bis.

A tale scopo si estende dunque la seguente proposta di emendamento aggiuntivo all'articolo 243-bis del DLgs 267/2000, che applica alla procedura del riequilibrio finanziario i medesimi istituti previsti dall'articolo 248.

Scadenze contabili e semplificazione comunicazioni e adempimenti

27. Revisione scadenze contabili 2015

All'articolo 7, aggiungere, infine, i seguenti commi:

9-bis. Per il 2015, in deroga a quanto previsto dall'art. 175 comma 8 e dall'art. 193 comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi rispettivamente ad assestamento di bilancio e salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'organo consiliare degli enti locali delibera le variazioni al bilancio e la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio entro il 30 novembre 2015”.

Motivazione

Il termine per il bilancio di previsione è stato fissato, per il 2015, al 30 luglio 2015. Si ritiene opportuno, di conseguenza, rinviare ad una data successiva il termine attualmente fissato a fine luglio, per la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, uniformando al 30 novembre anche il termine ultimo per l'assestamento del bilancio 2015.

Riscossione degli enti locali

28. Norme in materia di riscossione delle entrate locali

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

7-bis "Norme in materia di riscossione delle entrate locali"

1. In linea con le esigenze di garanzia dell'interesse finanziario dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province e delle loro associazioni, unioni e società partecipate, con quelle di competitività, certezza e trasparenza delle procedure di esternalizzazione di talune funzioni degli stessi enti, nonché di miglioramento delle capacità di accertamento e di riscossione dei predetti enti e di assoggettamento a regole pubblicistiche della fase di recupero coattivo, contemplate dall'articolo 10, lettera c), della legge 11 marzo 2014, n. 23, tutte le entrate, anche tributarie, dei predetti enti possono essere gestite dagli stessi in forma diretta o mediante società interamente partecipate, ovvero per il tramite del Consorzio di cui all'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, costituito tra l'Associazione Nazionale Comuni Italiani ed Equitalia S.p.a., il quale, in nome e per conto degli enti, cura tutte le attività funzionalmente necessarie per effettuare la liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle predette entrate. Le società del gruppo Equitalia S.p.a. sono abilitate a svolgere, con riferimento ai tributi degli enti di cui al primo periodo, esclusivamente le attività di riscossione coattiva delle rispettive entrate secondo le previsioni del comma 2.

2. Il Consorzio di cui al comma 1 cura in particolare:

a) le attività di liquidazione, accertamento e riscossione volontaria, mediante affidamento ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individuati nel rispetto di procedure a evidenza pubblica in relazione ad ambiti territoriali ottimali;

b) le attività di riscossione coattiva mediante le società del Gruppo Equitalia.

3. La costituzione, la disciplina, le modalità e i costi di funzionamento del Consorzio, nonché le modalità per affermare la responsabilità diretta, per le attività esercitate, dei soggetti aggiudicatari delle gare pubbliche e delle società del gruppo Equitalia nei confronti degli enti impositori, sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città e Autonomie Locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2015.

4. Al decreto legislativo n. 446 del 1997, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 52, il comma 5 è abrogato;

b) all'articolo 53:

i) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Albo per la gestione delle entrate degli enti locali";

ii) al comma 1, in fine, sono aggiunte le parole "con esclusione di qualsiasi attività di incasso di dette entrate, che devono essere versate dagli obbligati direttamente all'ente locale impositore".

5. Gli affidamenti della riscossione coattiva previsti nei contratti di gestione delle entrate degli enti locali stipulati entro il 31 dicembre 2014, terminano alla scadenza prevista, ovvero sono risolti di diritto con decorrenza dal 31 dicembre 2016, se la durata eccede tale data. In ogni caso, le disposizioni del comma 4 entrano in vigore 1° settembre 2015 e si applicano anche ai contratti in corso.

6. All'articolo 2, comma 7, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le lettere gg-ter) e gg-septies) sono abrogate. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da "ed è" fino a "446" sono soppresse.

7. Le presenti disposizioni rappresentano, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, norme di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

8. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Motivazione

La modifica proposta, in linea con i principi contenuti nella delega fiscale, è volta a dare una soluzione alle problematiche scaturenti dall'attuale assetto del governo delle entrate dei comuni, delle Città metropolitane, delle Province e delle loro associazioni, unioni e società partecipate, privilegiando forme eminentemente pubblicistiche della relativa gestione, anche in considerazione della natura delle funzioni di interesse e dell'inopportunità, come dimostrato dalle vicende relative ad alcuni grandi concessionari, di affidare totalmente poteri autoritativi della massima delicatezza a soggetti completamente privati, favorendo, in pari tempo, la realizzazione di economie di scala.

Si prevede, in buona sostanza, la costituzione di un Consorzio per l'esercizio delle varie fasi di gestione delle entrate degli enti, anche nell'intento di soddisfare al meglio le esigenze di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione, così da garantire all'ente locale certezza nelle risorse disponibili, che non esclude affatto, in ogni caso, forme di collaborazione con soggetti privati.

Per conto degli enti e tramite il Consorzio (in alternativa alla gestione diretta o tramite società interamente partecipate), le attività di liquidazione, accertamento e di riscossione volontaria dei tributi saranno svolte da soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individuati nel rispetto di procedure ad evidenza pubblica e nell'ambito di bacini di erogazione del servizio in grado di assicurare maggiore affidabilità all'azione dei soggetti privati dedicati. Le attività di riscossione coattiva, verranno invece curate dalle società del gruppo Equitalia, sempre che l'ente locale non scelga, anche in questo campo, di operare direttamente o attraverso società interamente partecipata.

La costituzione, la disciplina e le modalità di funzionamento del Consorzio, i criteri di determinazione del compenso dovuto dai comuni e quelli necessari per affermare la diretta responsabilità nei confronti degli enti impositori dei soggetti (società aggiudicatrici delle gare e società del gruppo Equitalia) che svolgono le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, saranno regolati da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2015.

La norma proposta non comporta oneri per la finanza pubblica e può anzi produrre effetti positivi in termini di miglioramento della capacità di riscossione delle entrate locali.

Altre disposizioni sugli enti locali

29. Norma di interpretazione autentica riconoscimento incentivi “Legge Merloni”

All'art. 13-bis del Decreto Legge 24 giugno 2014 n.90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, aggiungere il seguente comma 8:

“Le norme di cui ai precedenti commi non si applicano ai progetti approvati e finanziati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Decreto”.

Motivazione

La ratio di questo emendamento sta nel fatto che numerosissimi progetti, approvati e finanziati prima dell'entrata in vigore della L. 114/2014, hanno previsto nel quadro economico di progetto gli importi degli incentivi per le attività di ingegneria e architettura svolte dal personale interno all'Amministrazione, calcolati secondo il precedente regime normativo e in coerenza con i regolamenti approvati da ciascuna Amministrazione.

La Legge 114/2014, con le modifiche introdotte, crea invece difficoltà per le risorse degli enti e per la effettiva copertura finanziaria di progetti già approvati e, in molti casi, già appaltati. Per questi progetti infatti, gli enti si troveranno a dover recuperare altre risorse, evidentemente non previste prima della entrata in vigore della citata Legge, per poter affidare all'esterno gli incarichi.

Ferma restando la volontà del Legislatore, si ritiene che almeno per tutti i progetti approvati e finanziati prima dell'entrata in vigore della L. 114/2014 permanga a tutti gli effetti il precedente regime normativo previsto agli artt. 92 e 93 del D. Lgs 163/06.

In materia peraltro, già nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, erano emerse criticità, come si evince dall'Ordine del Giorno di seguito richiamato.

Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

Atto a cui si riferisce:

C.9/02486-AR/1 ... premesso che: l'articolo 13, modificato nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente, prevede l'abrogazione degli incentivi per la progettazione – contemplati dai commi 5...

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02486-AR/134 presentato da FABBRI Marilena. Testo di Giovedì 31 luglio 2014, seduta n. 276

La Camera,

premessi che:

l'articolo 13, modificato nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente, prevede l'abrogazione degli incentivi per la progettazione – contemplati dai commi 5 e 6 dell'articolo 92 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) – che attualmente vengono corrisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici al personale dipendente, ampliando quindi ulteriormente la disposizione contenuta nel testo iniziale del presente decreto, che invece si limita

ad escludere l'erogazione di tali incentivi per il solo personale con qualifica dirigenziale, in ragione dell'onnicomprendività del relativo trattamento economico;

i commi 5 e 6 dell'articolo 92, di cui si è prevista l'abrogazione dispongono il riparto: di una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori (comma 5); del 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto (comma 6);

l'articolo 13-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente dell'AC 2486, introduce i commi da 7-bis a 7-quinquies all'articolo 93 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) relativi ad una nuova disciplina degli incentivi alla progettazione soppressi dal precedente articolo 13 a favore dei soli incaricati e loro collaboratori senza qualifica dirigenziale;

la modifica dell'oggetto dei suddetti articoli determinerà per un certo periodo di tempo, a tutela dei diritti acquisiti degli interessati, l'applicazione contestuale di tre regimi normativi diversi a seconda della data in cui l'amministrazione ha disposto la nomina o l'incarico a norma dei commi 5 e 6 dell'articolo 92 e dei sopravvenuti commi da 7-bis a 7-quinquies dell'articolo 93 codice degli appalti:

- i commi 5 e 6 dell'articolo 92 codice degli appalti, si applicano agli incaricati e loro collaboratori con e senza qualifica dirigenziale relative ai piani e alle opere affidate o disposte fino alla data del 24 giugno 2014, giorno antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 90 del 2014;
- i commi 5 e 6 dell'articolo 92 codice degli appalti, si applicano solo al personale incaricato e loro collaboratori senza qualifica dirigenziale relative ai piani e alle opere affidate dal 25 giugno 2014, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 90 del 2014;
- gli articoli 13 e 13-bis del provvedimento in esame ai sensi dell'articolo 54, produrranno i loro effetti solo sulle nomine e gli incarichi affidati o disposti dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,

impegna il Governo

ad emanare una circolare relativa alle disposizioni degli articoli 13 e 13-bis da applicarsi alle nomine e agli incarichi relativi a lavori ed opere pubbliche affidate o disposte successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che quindi confermi l'irretroattività degli stessi rispetto ai piani ed ai progetti precedentemente avviati. Le liquidazioni future a SAL (stato avanzamento lavori) delle somme spettanti e già impegnate per i piani, i lavori e le opere pubbliche già affidate, seguono quindi la normativa ed i regolamenti vigenti al momento delle rispettive nomine ed incarichi.

9/2486-AR/134. Fabbri.

30. Assicurazione amministratori locali e rimborso spese legali

Aggiungere il seguente articolo

art.

(Assicurazione amministratori locali e rimborso spese legali)

Sostituire il comma 5 dell'articolo 86 del Dlgs del 18 agosto 2000, n. 267 con il seguente comma:

“5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico e sue successive modificazioni e integrazioni, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali, previo opportuno gradimento del legale da parte dell'ente interessato, è ammissibile in caso di:

- 1) assenza di conflitto di interessi con l'Ente amministrato;*
- 2) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;*
- 3) conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione;*
- 4) assenza di dolo o colpa grave;*
- 5) in caso di emanazione di un provvedimento di archiviazione.*

Motivazione

Il quadro normativo di riferimento che riguarda la possibilità di assicurare gli Amministratori locali per le spese legali sostenute qualora coinvolti in procedimenti giurisdizionali a loro carico anche se con esito assolutorio, si presenta alquanto carente.

Tali disposizioni sono, invece, previste ad esempio per i dipendenti comunali (art. 28 CCNL Comparto Regioni Autonomie locali 14.09.2000, trasposizione della norma originariamente prevista dall'art. 67 del DPR n. 268/1987).

In materia, inoltre, esistono orientamenti giurisprudenziali contrastanti che se da una parte consentono l'estensione dell'art. 28 del citato CCNL anche all'operato degli Amministratori e non solo ai dipendenti pubblici (Consiglio di Stato – Sez. VI – sentenza n. 5367/2004), dall'altra emergono pronunce che si discostano dal suddetto indirizzo ritenendo applicabile per analogia legis quanto previsto dall'art. 1720 del codice civile, ovvero del rapporto fondamentale esistente tra mandante e mandatario e l'obbligo del primo di risarcire le spese e i danni subiti dal secondo per l'espletamento dell'incarico ricevuto (Consiglio di Stato – Sez. V – sentenza n. 2242/2000 e Consiglio di Stato – Sez. III – parere n. 792/2004). Sono intervenute inoltre alcune sezioni regionali della Corte dei Conti tra le quali, Sez. Lombardia, con il parere n. 86/2012 e la Sez. Puglia, con la sentenza n. 787/2012, in cui la

*Magistratura contabile – dando una lettura diversa del giudizio di legittimità, come sopra evidenziato – ha affermato con decisione la validità del riferimento normativo di cui all’articolo 1720 c.c., quale presupposto fondante il diritto al rimborso delle spese legali a favore degli amministratori locali: “La rimborsabilità delle spese legali costituisce espressione del “principio fondamentale dell’ordinamento, secondo il quale chi agisce per conto di altri, in quanto legittimamente investito del compito di realizzare interessi estranei alla sfera personale, non deve sopportare gli effetti svantaggiosi del proprio operato, ma deve essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche subite per la “fedele” esecuzione dell’incarico ricevuto” (cfr. C. Conti SS.RR. n. 707/A del 5/4/1991).” (Parere n. 86/2012). Con l’emendamento proposto si configurerebbe un coordinamento tra dottrina e giurisprudenza in modo da restituire maggiore certezza all’intera materia, **colmando definitivamente un vuoto normativo causa di disparità di trattamento fino ad oggi presente nel nostro ordinamento**, con ripercussioni a carico di cittadini/Amministratori chiamati a farsi carico personalmente delle conseguenze derivanti dalla tutela di un interesse pubblico, in sede civile, penale o amministrativa, con evidente disincentivo a ricoprire incarichi al servizio della collettività.*

31. Trattamento contributivo amministratori locali lavoratori autonomi

Aggiungere il seguente articolo

Art.

Le parole “allo stesso titolo previsto dal comma 1”, di cui al comma 2 dell’articolo 86 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono da intendersi riferite esclusivamente all’oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall’amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell’incarico.

Motivazione

La questione in esame concerne la problematica interpretativa sorta solo recentemente in merito al comma 2, art. 86 del DLgs n.267/2000 - TUEL, inerente la corresponsione del trattamento contributivo a favore degli amministratori lavoratori autonomi. La ratio della norma – come ben sottolineato dalla Corte dei Conti sez. reg. Puglia con parere n. 57 del 27 marzo 2013 - è quella di garantire che lo svolgimento del mandato elettorale non incida negativamente sulla posizione contributiva e previdenziale dei lavoratori non dipendenti chiamati a rivestire la carica di amministratore analogamente a quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo per i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato collocati in aspettativa.

Tale disposizione origina dal presupposto che l’assunzione di cariche pubbliche particolarmente impegnative incide inevitabilmente nello svolgimento di una professione autonoma con ripercussioni prevedibili sul reddito e sulla relativa capacità contributiva per il periodo di espletamento del mandato.

Per tali motivi l’ordinamento ha previsto il versamento di una quota forfetaria minima di oneri previdenziali da parte dell’amministrazione locale per i lavoratori autonomi/amministratori.

Gli amministratori lavoratori autonomi, a differenza dei lavoratori dipendenti, non hanno la possibilità di porsi in aspettativa e difficilmente possono sospendere completamente l’attività professionale senza evidenti ripercussioni.

Sulla base di alcune recenti interpretazioni, si stanno determinando crescenti difficoltà per gli amministratori non lavoratori dipendenti che svolgano attività professionale con la conseguente impossibilità per le Casse di ricevere le contribuzioni da parte degli enti locali, ponendo nel nulla la ratio della previsione normativa di cui all’art. 86, comma 2, TUEL.

Sotto altro profilo l’azzeramento dei redditi da attività professionale con contestuale mantenimento dell’iscrizione all’Albo di appartenenza colliderebbe con il sistema degli studi di settore.

Il versamento di detti oneri da parte degli enti locali costituisce pertanto una ratio che occorre recuperare nella sua pienezza, così come è stata dall’approvazione del D.Lgs. 267/2000 fino alle pronunce di alcune Corti dei Conti regionali (C.C. Basilicata n.3 del 15 gennaio 2014, C.C. Lombardia n.95 del 4 marzo 2014, C.C. Abruzzo n. 145 del 7 agosto 2014).

32. Emendamento 1 per vendita in blocco a cdp

All'art. 11 quinquies, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, è apportata la seguente modificazione:dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1 bis:“Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai beni strumentali adibiti dagli Enti ad uffici pubblici, a condizione che il mantenimento dell'utilizzo pubblico non sia in contrasto con i vincoli generali di finanza pubblica”.

Motivazione

33. Emendamento 2 per riacquisto da cartolarizzazione

All'art 3 comma 17 del D.L. 351 del 25 settembre 2001, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, aggiungere alla fine del comma il seguente periodo:

“; parimenti il divieto non si applica agli Enti pubblici che siano soci unici o che detengano almeno la maggioranza delle quote delle società di cui all'art. 2 del presente decreto. In tal caso l'operazione di alienazione è esente da qualsiasi imposta e tributo”

Motivazione

Tale disposizione risulta necessaria al fine di armonizzare la disciplina delle procedure di cartolarizzazione fra le amministrazioni pubbliche